



Giustizia Amministrativa



CORTE DEI CONTI



Avvocatura dello Stato

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A VENTIQUATTRO POSTI DI INFORMATICO (AREA III F1) NEI RUOLI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA CORTE DEI CONTI, DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

I SEGRETARI GENERALI

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone portatrici di handicap;

VISTO l'art. 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche";

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, "Codice delle pari opportunità tra

uomo e donna” a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso agli atti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTO l’articolo 1014, comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, “Codice dell’ordinamento militare” che prevede la riserva obbligatoria del 30% dei posti in favore dei militari congedati senza demerito;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i.;

VISTO l’art. 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTI i CC.CC.NN.LL. comparto Ministeri vigenti;

VISTO il Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti (Del. n. 1/DEL/2010) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la dotazione organica del personale amministrativo della Corte dei conti, di cui alla tabella 2 allegata al citato regolamento n. 1/DEL/2010, come modificata dai decreti presidenziali nn. 16 e 23, rispettivamente in data 21 maggio 2010 e 23 luglio 2010;

VISTO l’accordo sottoscritto fra la Giustizia amministrativa e le Organizzazioni sindacali in data 12 giugno 2009, in ordine all’individuazione dei profili professionali del sistema di classificazione del personale previsto dal CCNL del comparto ministeri sottoscritto in data 14 settembre 2007;

VISTO il decreto legge n. 168 del 31 agosto 2016, convertito nella legge 25 ottobre 2016 n. 197, ed in particolare l’art. 9 che ridetermina, secondo la tabella “A” allegata al decreto, la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali e dei profili professionali del personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi Regionali;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa adottato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 9 in data 29 gennaio 2018, registrato alla Corte dei conti in data 20 febbraio 2018, reg. 1 f. 331;

VISTA la legge 15 ottobre 1986, n. 664 recante “Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell’Avvocatura dello Stato”;

VISTA la dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2005;

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo per la definizione dei nuovi profili professionali per il personale dell'Avvocatura dello Stato sottoscritto in data 27 maggio 2009;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2018, con il quale all'Avvocatura dello Stato sono state assegnate risorse per assunzioni a tempo indeterminato, a valere sulle disponibilità del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ex art. 1, comma 365, lett. b) della legge n. 232 del 2016;

VISTA la Convenzione in data 16 luglio 2018, con la quale la Corte dei conti, la Giustizia amministrativa e l'Avvocatura dello Stato hanno ritenuto di procedere congiuntamente all'indizione di una procedura concorsuale per il reclutamento di personale in possesso di competenze informatiche in grado di supportare le innovazioni tecnologiche e lo sviluppo dei sistemi informativi in atto presso ciascuna amministrazione;

VISTO, in particolare, l'art. 3 della sopra indicata Convenzione, con il quale le amministrazioni hanno convenuto di delegare alla Corte dei conti la gestione della fase procedimentale di acquisizione delle domande di partecipazione al concorso da parte dei candidati attraverso l'apposito applicativo presente sul sito istituzionale della Corte, denominato Portale "Concorsionline";

DECRETANO

Art. 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive 24 unità di personale da inquadrare nell'area funzionale terza - fascia retributiva F1 - da destinare alle esigenze funzionali degli uffici centrali e periferici della Corte dei conti, della Giustizia amministrativa e dell'Avvocatura dello Stato.
2. I posti a concorso sono ripartiti come segue:
 - a) 5 posti presso la Corte dei conti;
 - b) 17 posti presso la Giustizia amministrativa;
 - c) 2 posti presso l'Avvocatura dello Stato.
3. Il 20% per cento dei posti a concorso previsti rispettivamente, per la Corte dei conti e per la Giustizia amministrativa è riservato, ai sensi dell'art. 24 del decreto

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale di ruolo delle predette Amministrazioni, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 3.

4. Si applica altresì, con riferimento ai posti previsti per la Corte dei conti, per la Giustizia amministrativa e per l'Avvocatura dello Stato, la riserva in favore del personale militare di cui all'art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 3.
5. I posti oggetto di riserva, non coperti dal personale di cui ai commi 3 e 4, sono conferiti secondo l'ordine di graduatoria.
6. Il candidato che intenda avvalersi della riserva ne deve fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 2

Inquadramento giuridico

1. Considerato che, con riferimento al personale informatico, l'ordinamento professionale vigente presso la Corte dei conti prevede 3 profili giuridici nell'area terza, mentre gli ordinamenti professionali della Giustizia amministrativa e dell'Avvocatura generale prevedono un profilo unico nell'area terza, il personale reclutato verrà inquadrato nell'area terza - fascia retributiva F1 - con l'attribuzione dei seguenti profili professionali:

- a) Collaboratore informatico della Corte dei conti;
- b) Funzionario informatico della Giustizia amministrativa;
- c) Funzionario informatico dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 3

Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) godimento dei diritti politici;
 - c) laurea in Data Science, ovvero il possesso di uno dei titoli afferenti alle seguenti classi di laurea:
 - laurea magistrale in LM-17 Fisica
 - laurea magistrale in LM-18 Informatica
 - laurea magistrale in LM-32 Ingegneria informatica
 - laurea magistrale in LM-40 Matematica

- laurea magistrale in LM-43 Metodologie Informatiche per le Discipline Umanistiche
- laurea magistrale in LM-44 Modellistica Matematico-Fisica per l'Ingegneria
- laurea magistrale in LM-66 Sicurezza Informatica
- laurea magistrale in LM-82 Scienze Statistiche
- laurea magistrale in LM-83 Scienze Statistiche Attuariali e Finanziarie
- laurea magistrale in LM-91 Tecniche e Metodi per la Società dell'Informazione
- laurea magistrale in LM-27 Ingegneria delle Telecomunicazioni
- laurea magistrale in LM-29 Ingegneria Elettronica
- laurea magistrale in LM-31 Ingegneria Gestionale
- laurea di 1° livello in L-08 Ingegneria dell'informazione
- laurea di 1° livello in L-30 Scienze e Tecnologie Fisiche
- laurea di 1° livello in L-31 Scienze e Tecnologie Informatiche
- laurea di 1° livello in L-35 Scienze matematiche
- laurea di 1° livello in L-41 Statistica
- diploma di laurea del vecchio ordinamento (previgente al decreto ministeriale 509 del 1999) equiparato alle nuove classi delle lauree specialistiche (decreto ministeriale 509 del 1999) e magistrali (decreto ministeriale 270 del 2004) secondo il decreto interministeriale del 9 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233;

I candidati in possesso dei suddetti titoli di studio rilasciati da un Paese dell'Unione Europea, sono ammessi a partecipare ove gli stessi siano stati equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

d) idoneità alla mansione da svolgere. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) qualità morali e condotta incensurabili;

f) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;

2. Non sono ammessi al concorso coloro che:

a) siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati licenziati da altro impiego statale, ai sensi della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi.

3. Le amministrazioni si riservano di provvedere d'ufficio all'accertamento dei

requisiti, nonché delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 4

Termini per il possesso dei requisiti

1. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 5.
2. Per difetto dei requisiti prescritti, le amministrazioni possono disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.
3. I candidati sono ammessi a partecipare alle prove concorsuali con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.
4. Qualora le prove d'esame siano precedute dal test di preselezione di cui all'art. 8, le amministrazioni procederanno alla verifica dei requisiti prescritti solo dopo lo svolgimento del test preselettivo e limitatamente ai candidati che l'abbiano superato.

Art. 5

Termine e modalità per la presentazione delle domande

1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4^a serie speciale, "Concorsi ed esami"; nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
2. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica. Per la presentazione della domanda i candidati devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestato al candidato e devono registrarsi al Portale concorsi della Corte dei conti, presente sul sito istituzionale all'indirizzo: <https://concorsionline.corteconti.it> e seguire la procedura ivi indicata.
3. In caso di prolungata e significativa indisponibilità del sistema informativo la Corte dei conti si riserva di informare i candidati, al ripristino delle attività, circa le eventuali determinazioni da adottare al riguardo, mediante avviso pubblicato sul portale di cui al comma precedente.
4. Non si tiene conto delle domande spedite a mezzo raccomandata o presentate a mano direttamente alla Corte dei conti.
5. Non si assumono responsabilità circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

Art. 6
Contenuto e modalità delle domande

1. Nella domanda di cui all'articolo 5 i candidati devono dichiarare il titolo di studio posseduto, l'Università presso la quale è stato conseguito, l'anno del conseguimento e la votazione riportata nell'esame finale di laurea.
2. Alla domanda deve essere allegato, a pena di esclusione dal concorso, secondo le modalità indicate sul portale di cui all'articolo 5, comma 2, copia di un documento di identità del candidato in corso di validità.
3. Il candidato, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, autocertifica, ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto, il possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso.
4. Le amministrazioni si riservano, in ogni momento, di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati come previsto dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Tutti i candidati devono dichiarare, altresì, di essere disposti, in caso di nomina, a prestare servizio nell'ufficio di prima assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
6. Il candidato portatore di handicap deve indicare nella domanda di partecipazione la propria condizione e specificare l'ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove. A tal fine i candidati devono attestare di essere stati riconosciuti disabili mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, ovvero allegare idonea certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente.
7. Per qualsiasi chiarimento in ordine alla procedura concorsuale i candidati possono contattare il Segretariato generale della Corte dei conti - Servizio accessi, mobilità e dotazioni organiche - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (tel. 063876.2701/2104/3086/3049/2351).

Art.7
Cause di esclusione

1. Sono esclusi i candidati che:
 - a) hanno fatto pervenire la domanda di partecipazione al concorso oltre il termine previsto dall'art. 5, comma 1;
 - b) non hanno allegato copia del documento di identità;
 - c) hanno prodotto domanda con modalità diverse da quelle indicate;
 - d) risultano privi dei requisiti richiesti.

2. Sono altresì esclusi i candidati che non si presentino alle prove, per qualsiasi causa, o che si presentino in ritardo o privi di documento di riconoscimento.

Art. 8

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice del concorso è nominata con successivo decreto dai Segretari generali della Corte dei conti, della Giustizia amministrativa e dell'Avvocatura dello Stato, e può essere integrata da un componente esperto in lingua inglese.
2. Almeno un terzo dei posti di componente della predetta commissione è riservato alle donne, ai sensi dell'art. 57, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 9

Prove d'esame

1. Gli esami consistono in due prove scritte e in una prova orale, eventualmente precedute da una preselezione, e vertono sulle materie indicate nell' art. 10.
2. Ove il numero delle domande sia superiore a 1000, le prove d'esame sono precedute da una preselezione, che consiste in una serie di quesiti a risposta multipla, di logica e comprensione del testo, oltre che sugli argomenti riguardanti le materie oggetto delle prove scritte e orali.
3. Per l'espletamento della prova preselettiva, da effettuarsi con l'ausilio di sistemi computerizzati, l'Amministrazione può avvalersi di aziende specializzate in selezione di personale.
4. L'archivio dei quesiti dal quale saranno sorteggiati quelli oggetto della prova preselettiva sarà validato dalla commissione del concorso e pubblicato sui siti delle Amministrazioni interessate venti giorni prima dell'effettuazione delle prove medesime.
5. Nel giorno fissato per lo svolgimento della prova preselettiva, la commissione procederà all'estrazione dei quiz da somministrare ai candidati. Ove la prova preselettiva dovesse articolarsi su più giornate, la commissione procederà all'estrazione dei quiz all'inizio di ciascuna sessione d'esame.
6. Durante la prova preselettiva non è ammessa la consultazione di alcun testo.
7. Gli elaborati scritti consegnati dai candidati saranno custoditi in busta sigillata. Le operazioni di correzione e di abbinamento saranno effettuate alla presenza della commissione e di candidati con procedura automatizzata di carattere anonimo;
8. Con avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie

speciale, “Concorsi ed esami”, del 14 dicembre 2018 è reso noto il diario della eventuale prova preselettiva, e delle prove scritte, comprensivo di giorno, ora, sede e modalità di svolgimento. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

9. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, effettuata la preselezione, risultino collocati in graduatoria entro i primi 500 posti. I candidati classificatisi al cinquecentesimo posto con pari punteggio sono tutti ammessi alle prove scritte.
10. L'esito della preselezione è pubblicato sui siti istituzionali della Corte dei conti, della Giustizia amministrativa e dell'Avvocatura della Stato oltre che sul portale della Corte dei conti di cui all'art. 5, comma 2, del presente bando.
11. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla determinazione del punteggio complessivo.

Art. 10

Materie e modalità delle prove

1. La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove.
2. Le due prove scritte, di cui almeno una teorico-pratica, la cui durata è stabilita dalla commissione esaminatrice, riguardano le seguenti aree di conoscenza:
 - a) metodi di analisi, presentazione e previsione delle tendenze fondamentali individuabili in grandi flussi di dati (Big Data), con particolare riferimento agli strumenti software necessari all'elaborazione;
 - b) metodologie e strumenti di Project Management, con particolare riferimento alla data science;
 - c) sicurezza dei dati con particolare riferimento alla Data Privacy;
 - d) semantica ed ontologie per la gestione delle informazioni;
 - e) Machine Learning e servizi cognitivi;
 - f) Text Mining, Natural Language Processing;
 - g) tecniche statistiche a supporto del Data Science;
 - h) cenni di architetture di reti e dei sistemi di comunicazione con particolare riferimento al cloud computing e alle connesse tematiche di sicurezza;
 - i) analisi e progettazione di sistemi informatici con particolare riferimento a sistemi distribuiti, sistemi di Data Mining e Business Intelligence, sistemi web;
 - j) tecniche e metodi di dematerializzazione e digitalizzazione dei processi di

business;

3. E' ammesso alla prova orale il candidato che ha riportato in ciascuna prova scritta un punteggio minimo di 21/30.
4. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle due prove scritte, anche su:
 - a) ordinamento della Corte dei conti, della Giustizia amministrativa e dell'Avvocatura dello Stato;
 - b) elementi di diritto pubblico e amministrativo;
 - c) norme in materia di amministrazione digitale, e-government e dematerializzazione;
 - d) disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione
 - e) lingua inglese.
5. Al fine di valutare la conoscenza, da parte del candidato, della lingua inglese ad un livello avanzato, è prevista la lettura, la traduzione di testi e la conversazione.
6. La prova orale si intende superata se i candidati ottengono la votazione di almeno 21/30.
7. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio.
8. Per l'espletamento delle prove scritte il concorrente non può disporre di telefoni cellulari, palmari, libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo né può portare borse contenenti pubblicazioni di qualsiasi genere, che devono in ogni caso essere consegnate prima dell'inizio delle prove al personale di sorveglianza, il quale provvede a restituirli al termine delle stesse, senza assunzione di alcuna responsabilità.
9. I candidati possono consultare soltanto i dizionari ed i testi di legge non commentati e autorizzati dalla commissione esaminatrice.
10. Durante lo svolgimento delle prove i candidati non possono comunicare tra loro, pena l'immediata espulsione dall'aula degli esami.
11. Al candidato ammesso alla prova orale sono comunicati il voto riportato nelle due prove scritte nonché la data e il luogo di svolgimento del colloquio, almeno venti giorni prima di quello in cui dovrà sostenerlo. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove orali sarà pubblicato sui siti istituzionali delle Amministrazioni interessate, alla voce "Amministrazione trasparente - bandi di concorso".

Art. 11

Titoli di preferenza, formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria

1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito, sommando per ciascun candidato la media dei voti conseguiti nelle prove scritte e la votazione conseguita nel colloquio.
2. A parità di punteggio si applicano le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive integrazioni e modifiche.
3. Con apposito provvedimento, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria finale e sono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.
4. Di tale provvedimento è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a serie speciale "Concorsi ed esami" ed è pubblicato sui siti istituzionali della Corte dei conti, della Giustizia amministrativa e dell'Avvocatura dello Stato, oltre che sul portale concorsi della Corte dei conti di cui all'art. 5, comma 2, del presente bando.
5. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4 decorre il termine di quindici giorni per presentare reclamo scritto per eventuali errori od omissioni nonché il termine di decorrenza per eventuali impugnative.
6. Una volta pubblicata la graduatoria definitiva dei vincitori del concorso, ciascuna delle Amministrazioni interessate renderà note, tramite pubblicazione sui siti istituzionali alla voce "Amministrazione trasparente - bandi di concorso" le sedi da ricoprire.

Art. 12

Assegnazione dei posti ai vincitori

1. I vincitori del concorso saranno invitati ad indicare, secondo l'ordine di preferenza, le tre Amministrazioni e tutte le sedi di cui all'art. 11, comma 6, presso le quali intendono stipulare il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato.
2. L'assegnazione presso l'Amministrazione prescelta avverrà sulla base dei posti messi a concorso da ciascuna delle Amministrazioni interessate, tenendo conto delle preferenze espresse dai vincitori, nell'ordine di graduatoria. In caso di omessa o insufficiente indicazione delle preferenze relative alle sedi di servizio,

si procederà all'assegnazione d'ufficio.

3. I candidati, in caso di nomina, dovranno permanere nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni.

Art. 13

Nomina dei vincitori

1. Prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale di lavoro, ai fini dell'assunzione vengono acquisite d'ufficio, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre, n. 445, le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati nella domanda, nonché i dati e i documenti richiesti dall'art. 3 del bando in possesso delle pubbliche amministrazioni. A tal fine i candidati sono tenuti ad indicare, nella domanda, tutti gli elementi indispensabili per il reperimento della documentazione di cui al periodo precedente.
2. Nel caso in cui i vincitori, senza giustificato motivo, non si presentino nel giorno fissato per la stipula del contratto, sebbene regolarmente invitati, sono dichiarati decaduti con comunicazione scritta da parte dell'Amministrazione.
3. I vincitori del concorso immessi in servizio sono soggetti ad un periodo di prova della durata di quattro mesi, sulla base delle disposizioni contrattuali. Dalla data di immissione in servizio decorreranno gli effetti economici e giuridici connessi all'instaurazione del rapporto di lavoro.
4. Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso sono subordinate alle condizioni richieste dalla normativa vigente.

Art. 14

Accesso agli atti del concorso

1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali è esercitato esclusivamente nei confronti della Corte dei conti, quale Amministrazione delegata alla gestione procedimentale del concorso, ed è disciplinato dal regolamento della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite 17 luglio 1996, n. 4/DEL e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso la Corte dei conti, Segretariato generale - Servizio accessi, mobilità e dotazioni organiche - per le finalità di gestione del concorso e

sono trattati, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1 è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, pena l'esclusione dallo stesso.
3. I dati di cui al comma 1 possono essere utilizzati unicamente per lo svolgimento del concorso relativamente alla posizione giuridica del candidato. Gli stessi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale.
4. Ogni candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti della Corte dei conti - Segretariato generale - Servizio accessi, mobilità e dotazioni organiche.

Art. 16 **Norme di salvaguardia**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, ove applicabili, le disposizioni legislative vigenti.
2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a serie speciale "Concorsi ed esami" e sui siti istituzionali della Corte dei conti, della Giustizia amministrativa e dell'Avvocatura dello Stato.
3. Dal giorno di pubblicazione del presente bando di concorso decorrono i termini per eventuali impugnative secondo la normativa vigente.

Roma, lì 9 novembre 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Pres. Gabriele Carlotti

IL SEGRETARIO GENERALE
CORTE DEI CONTI
Cons. Franco Massi

IL SEGRETARIO GENERALE
AVVOCATURA DELLO STATO
Avv. Paolo Grasso